 COMUNE di CANICATTI' Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 11
	Seduta del 23 FEB. 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SIGNORI MARTURANA GAETANO, MARTURANA FILIPPO, MARTURANA ROBERTO E LUVARO ANGELA, EREDI DI MARTURANA DIEGO , IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1062/2016.
-----------------	---

L'annodue**milaDICIASSETTE** addì **VENTITRE'** del mese di **FEBBRAIO** nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr **DOMENICO TUTTOLOMONDO**.

Alle ore 21,05 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita		X
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico	X		Carusotto Salvatore	X	
Salvaggio Luigi	X		Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan		X	Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe		X	Fi Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca		X	Lauricella Angela Assunta		X

PRESENTI N.ro

17

ASSENTI N.ro

07

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, ed invita i Consiglieri alla trattazione del punto VI posto all'od.g. avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, eredi di Marturana Diego, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo N. 1062/2016, trasmessa giusta nota prot. n. 4640 del 03/02/2017, proponente Responsabile P.O.n. 4 Direzione III Ing. Gioacchino Meli.

Intervento del Responsabile P.O.n. 4 Direzione III Ing. Gioacchino Meli:

Precisa che la proposta di Deliberazione che viene presentata in Consiglio Comunale nasce da un procedimento espropriativo iniziato nel 1979, allorquando vennero occupati, con provvedimento di urgenza, dei terreni per la realizzazione di 170 alloggi popolari, realizzati dall'impresa Pantalena, ovviamente alcuni proprietari di questi terreni non accettando l'offerta, per quanto riguardava l'indennità di espropriazione proposta, hanno proposto ricorso che è nato, in un primo tempo, come una valutazione migliore dell'indennità di esproprio, ma, successivamente, i Signori Marturana hanno intentato un'altra causa, che riguardava non tanto il quantum della questione, ma la restituzione del terreno espropriato. Da questa doppia procedura è stata emessa una sentenza che dava ragione al Comune, nel senso che non poteva essere più restituito il bene ai Signori Marturana, e rimetteva la causa di nuovo al Tribunale di Agrigento per determinare effettivamente l'importo della indennità di espropriazione. Aggiunge che sono state emanate diverse sentenze una delle ultime aveva condannato il Comune a pagare a questi Signori, per l'esproprio di questo terreno, un valore unitario di novantamila lire al metro quadrato, ed il calcolo dell'indennità, in questo caso, era stato fatto con la vigente normativa dell'epoca, che praticamente determinava l'importo dell'indennità di espropriazione come la media tra il valore venale del bene ed il reddito dominicale. Fa presente che a questa sentenza il Comune ha fatto ricorso, perché riteneva che l'importo unitario di novantamila lire, fosse esoso rispetto a quello che era il valore effettivo dell'area e dei terreni limitrofi, per i quali erano state pronunciate diverse sentenze, e in questo appello il Comune ha avuto ragione, nel senso che è stato determinato il valore unitario del fondo non più a novantamila lire al metro quadrato, ma a cinquantaduemila lire al metro quadrato. Fa conoscere però che, nel frattempo, la Corte di Cassazione aveva dichiarato incostituzionale l'articolo di legge che stabiliva la determinazione dell'indennità di esproprio attraverso la media tra il valore venale del fondo ed il reddito dominicale, cosicché, anche se il Comune ha avuto ragione nel proporre ricorso, è stato condannato a pagare una cifra leggermente superiore a quella a cui era stato condannato con la prima sentenza. A seguito poi della notifica di questa sentenza in forma esecutiva nel 2016 il Comune è stato condannato a pagare un importo complessivo pari a € 272.854,51, con decorrenza dal 4 aprile 1984, e da quella data sino alla data del soddisfo è stato condannato a rivalutare questo importo, ed al pagamento anche degli interessi legali. Fa rilevare che i conteggi effettuati hanno portato ad importo complessivo di capitale rivalutato, più interessi, ai quali hanno detratto un terzo di registrazione della sentenza, perché le spese nel contenzioso sono state ripartite su tutti e tre i contendenti, ovvero sul Comune di Canicattì, sull'impresa Pantalena, e sui Signori Marturana. Naturalmente per problemi di bilancio e per riuscire a far fronte al pagamento di questo debito, è stato raggiunto un accordo con il legale dei Signori Marturana in seguito al quale il Comune aveva proposto di rateizzare questa somma in trenta rate, partendo da una rata iniziale superiore alle altre, ma ha ricevuto una controproposta, che è stata riportata nella proposta di deliberazione, che divide l'importo da pagare in venti rate complessive, a partire dal mese di Gennaio. Ovviamente su queste rate sono stati calcolati gli interessi, e le rate sono state distribuite in maniera tale che la prima, la sesta, la tredicesima e l'ultima rata, risultano di importo superiore, mentre tutte le altre rate hanno un importo inferiore, fino al raggiungimento del quantum totale, che è di € 1.461.831,76.

Intervento del Consigliere F. Falcone:

Chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente del Consiglio, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a chiamare l'appello per la verifica del numero legale.

All'appello risultano presenti N. 11 Consiglieri Comunali (F. Di Benedetto - D. Licata - C. Muratore F. Falcone - G. Di Fazio - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - S. Li

Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 04/04/1984

Data Finale: 15/04/2016

Capitale Iniziale:

€ 272.854,51

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Aprile 1984

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2016

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 173,3

Indice alla Scadenza: 99,6

Raccordo Indici: 4,729

Coefficiente di Rivalutazione: 2,718

Totale Rivalutazione:

€ 468.764,05

Capitale Rivalutato: € 741.618,56

Totale Colonna Giorni: 11699

Totale Interessi:

€ 723.105,93

Rivalutazione + Interessi: € 1.191.869,98

Capitale Rivalutato + Interessi:

€ 1.464.724,49

A detrarre 1/3 della Registrazione della sentenza(€ 18.675,04)

€ 6.225,00

€ 1.458.499,50

Totale interessi dal 16.04.16 al soddisfo di tutte le rate

€ 3.332,26

Totale riconoscimento debito fuori bilancio


€ 1.461.831,76

Il Funz.rio Amm.ro Resp.le
dell'Ufficio Espropriazioni
(sig.ra G. A. Rizzo)

Il Responsabile della P.O. n. 4 - Direzione III
"Gestione del Territorio e Ambiente"
(Ing. Giachino Meli)

Piano ammortamento Eredi Marturana Diego

€. 1.458.499,50 + sorte capitale (già compensata quota 1/3 tassa registrazione sentenza)
 €. 2.197,74 = interessi legali dalla sentenza al 30/01/2017
 €. **1.460.697,24 -**
 €. 125.000,00 = 1^a rata 30/01/2017
 €. 1.335.697,24 +
 €. 106,12 = interessi legali dal 31/01/2017 al 28/02/2017 sulla sorte residua
 €. 1.335.803,36 -
 €. 60.000,00 = 2^a rata 28/02/2017
 €. 1.275.803,36 +
 €. 108,36 = interessi legali dal 01/03/2017 al 31/03/2017 sulla sorte residua
 €. 1.275.911,72 -
 €. 60.000,00 = 3^a rata 31/03/2017
 €. 1.215.911,72 +
 €. 99,94 = interessi legali dal 01/04/2017 al 30/04/2017 sulla sorte residua
 €. 1.216.011,66 -
 €. 60.000,00 = 4^a rata 30/04/2017
 €. 1.156.011,66 +
 €. 98,18 = interessi legali dal 01/05/2017 al 31/05/2017 sulla sorte residua
 €. 1.156.109,84 -
 €. 60.000,00 = 5^a rata 31/05/2017
 €. 1.096.109,84 +
 €. 90,09 = interessi legali dal 01/06/2017 al 30/06/2017 sulla sorte residua
 €. 1.096.199,93 -
 €. 125.000,00 = 6^a rata 30/06/2017
 €. 971.199,93 +
 €. 82,49 = interessi legali dal 01/07/2017 al 31/07/2017 sulla sorte residua
 €. 971.282,42 -
 €. 60.000,00 = 7^a rata 31/07/2017
 €. 911.282,42 +
 €. 77,40 = interessi legali dal 01/08/2017 al 31/08/2017 sulla sorte residua
 €. 911.359,82 -
 €. 60.000,00 = 8^a rata 31/08/2017
 €. 851.359,82 +
 €. 69,97 = interessi legali dal 01/09/2017 al 30/09/2017 sulla sorte residua
 €. 851.429,79 -
 €. 60.000,00 = 9^a rata 30/09/2017
 €. 791.429,79 +
 €. 67,22 = interessi legali dal 01/10/2017 al 31/10/2017 sulla sorte residua
 €. 791.497,01 -



€. 60.000,00 = 10^a rata 31/10/2017
€. 731.497,01+
€. 60,12 = interessi legali dal 01/11/2017 al 30/11/2017 sulla sorte residua
€. 731.557,13 -
€. 60.000,00 = 11^a rata 30/11/2017
€. 671.557,13 +
€. 57,04 = interessi legali dal 01/12/2017 al 31/12/2017 sulla sorte residua
€. 671.614,17 -
€. 60.000,00 = 12^a rata 31/12/2017
€. 611.614,17 +
€. 51,95 = interessi legali dal 01/01/2018 al 31/01/2018 sulla sorte residua
€. 611.666,12 -
€. 125.000,00 = 13^a rata 31/01/2018
€. 486.666,12 +
€. 37,33 = interessi legali dal 01/02/2018 al 28/02/2018 sulla sorte residua
€. 486.703,45 -
€. 60.000,00 = 14^a rata 28/02/2018
€. 426.703,45 +
€. 36,24 = interessi legali dal 01/03/2018 al 31/03/2018 sulla sorte residua
€. 426.739,69 -
€. 60.000,00 = 15^a rata 31/03/2018
€. 366.739,69 +
€. 30,14 = interessi legali dal 01/04/2018 al 30/04/2018 sulla sorte residua
€. 366.769,83 -
€. 60.000,00 = 16^a rata 30/04/2018
€. 306.769,83 +
€. 26,05 = interessi legali dal 01/05/2018 al 31/05/2018 sulla sorte residua
€. 306.795,88 -
€. 60.000,00 = 17^a rata 31/05/2018
€. 246.795,88 +
€. 20,28 = interessi legali dal 01/06/2018 al 30/06/2018 sulla sorte residua
€. 246.816,16 -
€. 125.000,00 = 18^a rata 30/06/2018
€. 121.816,16 +
€. 10,35 = interessi legali dal 01/07/2018 al 31/07/2018 sulla sorte residua
€. 121.826,51 -
€. 60.000,00 = 19^a rata 31/07/2018
€. 61.826,51 +
€. 5,25 = interessi legali dal 01/08/2018 al 31/08/2018 sulla sorte residua
€. 61.831,76 -
€. 61.831,76 = 20^a rata a saldo 31/08/2018



C.C. 23/FEB/2017.

"A h



CITTA' DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

III Direzione
"Gestione Territorio e Ambiente"

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, eredi di Marturana Diego, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1062/2016.

Il Responsabile della P.O. n. 4 - Direzione III

PREMESSO che:

- con atto di citazione del 09.06.1994, i signori Marturana Gaetano nato a Canicattì il 07.09.1965, Marturana Filippo nato a Canicattì l'1.1.1969, Marturana Roberto nato a Canicattì il 25.2.1978 e Luvaro Angela nata a Mussomeli il 27.1.1942, tutti eredi di Marturana Diego convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Sezione Civile, il Comune di Canicattì in persona del Sindaco pro-tempore, la signora Pantalena Sabrina, Draws Gisela e Pantalena Sergio, per avere riconosciuto il risarcimento danni per l'occupazione illegittima di un fondo di loro proprietà sito in territorio di Canicattì fg. 54 p.lle 1192 (ex 110) e 1193 (ex 297) di una porzione estesa per mq 6890, con rivalutazione ed interessi;

- con sentenza non definitiva n. 912/2003, il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda di restituzione dei beni oggetto di procedura espropriativi ed ha accolto la domanda di risarcimento del danno, formulata da Marturana Diego, nei confronti del Comune di Canicattì in persona del Sindaco pro-tempore e di Pantalena Giuseppe, statuendo che il danno deve essere calcolato secondo il valore dei beni accertato alla data del 04.04.1984, sulla base di un duplice criterio, indicato alternativamente, a seconda della edificabilità o meno dell'area, e rimettendo la causa sul ruolo per la esatta determinazione dell'importo, previa c.t.u.;

- con sentenza n. 868/2006 la Corte di Appello di Palermo, nella contumacia di Pantalena Sabrina, Pantalena Sergio e Draws Gisela, quali eredi di Pantalena Giuseppe, nelle more deceduto, in accoglimento dell'Appello del Comune, in riforma di detta sentenza, ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata dall'originario attore, per prescrizione del diritto, e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto da Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, nella qualità di eredi di Marturana Diego, nelle more deceduto, vertente sul criterio di liquidazione;

- su ricorso degli eredi Marturana e Luvaro, in difetto di costituzione di tutti i resistenti, con sentenza n. 18544/2011 la Corte di Cassazione ha annullato la suddetta sentenza, ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dal Comune ed ha rinviato ad altra sezione della medesima Corte di Appello di Palermo, per l'esame dell'impugnazione incidentale proposto dagli eredi del signor Marturana;

- con sentenza n. 375/2014 questa Corte di Appello, in funzione di giudice del rinvio, ha quindi confermato la pronuncia non definitiva del Tribunale, nella parte in cui ha condannato il Comune di Canicattì e gli eredi Pantalena al risarcimento del danno subito dagli attori, e, in accoglimento dell'appello incidentale degli eredi di Marturana Diego, ha riformato detta pronuncia in ordine al criterio di liquidazione del danno, statuendo che debba essere calcolato sulla base del valore venale dei beni alla data del 04.04.1984, oltre rivalutazione monetaria;

- in detto giudizio si sono costituiti gli eredi di Pantalena Giuseppe, cioè Pantalena Sabrina, Pantalena Sergio e Draws Gisela.

La prima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, gli altri due la nullità di tutti gli atti per nullità della notificazione degli atti di riassunzione e introduttivi nei loro confronti.

Sul difetto di legittimazione passiva il giudice di rinvio non si è pronunciato, mentre ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che si fosse formato giudizio interno sul punto.

Nelle more, è comunque proseguito il giudizio davanti al Tribunale per la liquidazione del quantum.

- Quindi, espletata c.t.u., con la Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Civile, N. 639/2012 inviata all'U.T.C. dall'Avvocatura Comunale in data 28/08/2013 Prot. n. 36712, notificata in forma esecutiva in data 05.08.2013 Prot. n. 34839, con la quale il Giudice, nella contumacia di

Pantalena Sergio e Draws Gisela, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Pantalena Sabrina, ha condannato il Comune di Canicattì in persona del Sindaco pro-tempore, e i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei signori **Marturana Gaetano nato a Canicattì il 07.09.1965, Marturana Filippo nato a Canicattì l'1.1.1969, Marturana Roberto nato a Canicattì il 25.2.1978 e Luvaro Angela nata a Mussomeli il 27.1.1942, tutti eredi di Marturana Diego, a titolo di risarcimento danni** della somma di € 260.682,00 per la perdita della proprietà, riguardo all'effettivo utilizzo di mq 6.839,47 di terreno, a partire dal 04.04.1984, data di irreversibile trasformazione del fondo, rivalutato di anno in anno, alla stregua degli indici ISTAT; e computati sull'importo iniziale gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità sino all'attualità; dall'attualità al soddisfo devono essere corrisposti gli interessi legali. Condanna inoltre il Comune di Canicattì e i convenuti contumaci, in solido tra loro, in favore degli attori, *al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 6.300,00 di cui € 500,00 per spese, € 3.800,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa;*

- condannava gli attori al rimborso, in favore della convenuta Pantalena Sabrina, delle spese di lite, di complessivi € 2.000,00 di cui € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;

- il Comune di Canicattì propone appello avverso la sentenza N. 639/2012 con un unico motivo, avente ad oggetto il *quantum* liquidato, censurando il valore di mercato dei beni accertato dal c.t.u.

Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata con la riduzione dell'importo della condanna, previa rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado.

Gli appellati Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, si costituiscono.

Nel presente giudizio di appello si costituiscono anche Pantalena Sergio e Draws Gisela.

Pantalena Sabrina non si è costituita e pertanto va dichiarata la sua contumacia;

- con nota Prot. n. 3572 del 23.01.2014 l'avvocatura comunale trasmetteva l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 639/2012 del Tribunale di Agrigento, pervenuta il 23.01.2014 Prot. n. 3563;

- la Corte di Appello di Palermo, con Sentenza n. 1062/2016 inviata all'U.T.C. dall'Avvocatura Comunale in data 07/07/2016 Prot. n. 30095, notificata in forma esecutiva in data 15.06.2016 Prot. n. 27030, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la contumacia di Pantalena Sabrina e in riforma della Sentenza del Tribunale di Agrigento N. 639/2012 appellata in via principale dal Comune di Canicattì, ed in via incidentale da Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, condanna il Comune di Canicattì, Pantalena Sergio e Draws Gisela, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei primi, di € 272.854,51, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi, calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

PRESO ATTO che:

- in seguito alla notifica in forma esecutiva in data 05.08.2013 Prot. n. 34839 della Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Civile, N. 639/2012 trasmessa dall'Avvocatura Comunale in data 28/08/2013 Prot. n. 36712, l'U.T.C. con nota Prot. n. 40699 del 24.09.2013, ha comunicato all'Avvocatura Comunale i conteggi relativi al debito da riconoscere nei confronti dei signori Marturana-Luvaro e considerato che il Giudice ha condannato il Comune di Canicattì e i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, ha invitato l'Ufficio Avvocatura, al fine di evitare oneroso aggravio al Comune di Canicattì, ad adoperarsi per richiedere preventivamente ai signori Draws Gisela e Pantalena Sergio eredi di Pantalena Giuseppe, di assolvere nei confronti dei signori Marturana, quanto dovuto per la loro quota nella misura del 50%;

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. 42268 del 04.12.2013, che ha inviato all'U.T.C. per conoscenza, ha diffidato i signori Pantalena Sergio e Draws Gisela al pagamento del 50% del risarcimento danni in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Agrigento N. 639/2012;

- la suddetta sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo con Sentenza n. 1062/2016 per un debito da riconoscere in favore dei signori Marturana Gaetano, Marturana


Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, condannando il Comune di Canicatti, Pantalena Sergio e Draws Gisela, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei primi, di € 272.854,51, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi, calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, dichiarando interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

- l'U.T.C. con nota **Prot. n. 39698 del 21.09.2016** ha comunicato all'Avvocatura Comunale i conteggi relativi al debito da riconoscere nei confronti dei signori Marturana-Luvaro e considerato che il Giudice ha condannato il Comune di Canicatti e i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori pari ad € 1.466.811,22, al fine di evitare oneroso aggravio al Comune di Canicatti, ha invitato l'Avvocatura Comunale a richiedere preventivamente ai signori Draws Gisela e Pantalena Sergio eredi di Pantalena Giuseppe, ad assolvere nei confronti dei signori Marturana, quanto dovuto per la loro quota nella misura del 50%;

- l'avvocatura comunale con nota **Prot. n. 40505 del 27.09.2016** a mezzo Racc. a.r., che trasmette all'U.T.C. per conoscenza, ha ulteriormente diffidato i signori Pantalena Sergio e Draws Gisela al pagamento dell'importo di € 733.405,61 pari al 50% del risarcimento danni di € 1.466.811,22 in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1062/2016, nonché al rimborso della somma di € 6.225,00 pari ad un terzo della tassa di registrazione della sentenza n. 639/2012 del Tribunale di Agrigento (€ 18.675,04) già versata dall'Ente comunale;

- la Direzione Finanziaria con nota **Prot. n. 41154 del 03.10.2016** ha comunicato all'Amministrazione Comunale che il debito non trova copertura finanziaria negli attuali stanziamenti di bilancio ed ha invitato la Direzione III competente a chiedere una rateizzazione triennale del debito;

- l'avvocatura comunale dopo aver concordato verbalmente con tutti gli organi competenti e i diretti interessati la rateizzazione del debito, con nota **Prot. n. 43443 del 13.10.2016** ha proposto all'avvocato della controparte il pagamento rateizzato delle somme dovute ai suoi assistiti in forza della sent. n.1062/16;

- l'avvocatura comunale con nota **Prot. n. 50232 del 25.11.2016** ha trasmesso all'U.T.C. la nota **prot. n. 50108/2016** dell'avv. Francesco Marsala dello studio legale Mazzarella, quale difensore dei signori Marturana e Luvaro, con la quale ha comunicato che i suoi assistiti hanno accettato la proposta di rateizzazione a condizione che le rate vengano effettuate come da prospetto trasmesso in allegato alla suddetta nota con le seguenti modalità: pagamento in n. 20 rate mensili da versare il 30 di ciascun mese a partire dal 30.01.2017 e con saldo al 30.08.2018 così determinate: 1[^], 6[^], 13[^] e 18[^] rata dell'importo di € 125.000,00 ciascuna, 20[^] ed ultima rata di € ~~61.831,76~~  61.831,76 e le altre 15 rate di € 60.000,00 ciascuna;

- l'U.T.C. con nota **prot. n. 54011 del 19.12.2016**, inviata a mezzo pec all'avv. Francesco Marsala, ha informato la controparte che, in virtù dell'accordo raggiunto, predisporrà gli atti necessari per trasmettere al Consiglio Comunale al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio;

CONSIDERATO che:

- la Sentenza n. 1062/2016 della Corte di Appello di Palermo inviata all'U.T.C. dall'Avvocatura Comunale in data 07/07/2016 Prot. n. 30095, è stata notificata in forma esecutiva in data 15.06.2016 Prot. n. 27030;

- conseguentemente, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito pari alla somma complessiva di € 1.461.831,76 con le seguenti modalità: pagamento in n. 20 rate mensili da versare il 30 di ciascun mese a partire dal 30.01.2017 e con saldo al 30.08.2018 così determinate: 1[^], 6[^], 13[^] e 18[^] rata dell'importo di € 125.000,00 ciascuna, 20[^] ed ultima rata di € 61.831,76 e le altre 15 rate di € 60.000,00 ciascuna;

VISTI i conteggi di cui all'allegato prospetto effettuati dall'Ufficio Espropriazioni, per la complessiva somma di € 1.461.831,76;

VISTO l'art. 194 comma 1 lett. "a" del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che modifica l'art. 37 del D. Lgs. N. 77/95;

- **VISTI** gli artt. 107 e 163 del D.L. 267/2000, recepito con L.R. n. 30/2000;

PROPONE

Dare esecuzione alla sentenza n. 1062/2016 della Corte di Appello di Palermo, e conseguentemente:

RICONOSCERE il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. "a" del Dec. Leg.ivo 267/2000, pari ad € 1.461.831,76 in favore delle ditte: **Marturana Gaetano** nato a Canicattì il 07.09.1965, **Marturana Filippo** nato a Canicattì l'1.1.1969, **Marturana Roberto** nato a Canicattì il 25.2.1978 e **Luvaro Angela** nata a Mussomeli il 27.1.1942, nella qualità di eredi di **Marturana Diego**, comproprietari di un terreno per una superficie di mq 6.839,47, per i motivi espressi in narrativa;

DARE MANDATO al Responsabile della P.O. n. 4 - Direzione III - Ing. Gioachino Meli, di impegnare e liquidare la somma di € 1.461.831,76 in favore delle suddette ditte;

IMPUTARE la complessiva somma di € 1.461.831,76 al Cap. 2615 denominato "Indennità di espropriazione e Debiti fuori bilancio" Titolo II, Funzione 9, Servizio 1, Int. 2;

DARE MANDATO all'ufficio legale comunale di attivarsi per richiedere ai signori Pantalena Sergio e Draws Gisela, condannati in solido con il comune, il 50% delle somme pari ad € 733.405,61 di € 1.466.811,22;

Trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti.

Il Funz.rio Amm.vo Resp.le
dell'Ufficio Espropriazioni
(sig.ra G. A. Rizzo)

Il Responsabile della P.O. n. 4 - Direzione III
"Gestione del Territorio e Ambiente"
(Ing. Gioachino Meli)

Riepilogo allegati:

1. Nota dell'Avvocatura Comunale del 07/07/2016 Prot. n. 30095, inviata all'U.T.C. con allegata la Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1062/2016 notificata in forma esecutiva in data 15.06.2016 Prot. n. 27030;
2. Nota Prot. n. 40699 del 24.09.2013 dell'U.T.C. inviata all'Avvocatura Comunale;
3. Nota Prot. n. 42268 del 04.12.2013 dell'Avvocatura Comunale ai signori Pantalena Sergio e Draws Gisela;
4. Nota Prot. n. 39698 del 21.09.2016 dell'U.T.C. all'Avvocatura Comunale;
5. Nota Prot. 40505 del 27.09.2016 dell'Avvocatura Comunale ai signori Pantalena Sergio e Draws Gisela;
6. Nota Prot. n. 41154 del 03.10.2016 della Direzione Finanziaria all'A.C.;
7. Nota Prot. n. 43443 del 13.10.2016 dell'Avvocatura Comunale all'avv. G. Mazzearella;
8. Nota Prot. n. 50108/2016 dell'avv. Francesco Marsala dello studio legale Mazzearella;
9. Nota Prot. n. 50232 del 25.11.2016 dell'Avvocatura Comunale all'U.T.C.;
10. Nota Prot. n. 54011 del 19.12.2016, dell'U.T.C. inviata a mezzo pec all'avv. Francesco Marsala;

IL SOTTOSCRITTO, considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere favorevole in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**.

CANICATTI' 28/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n.º1
Ing. Gioachino Meli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l'art. 49 del D. Lgv n. 267 del 18/08/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

CANICATTI' 30.01.2017

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Calzi) e N. 13 Consiglieri Comunali assenti.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale N. 26/93 sospende la seduta di un'ora, per mancanza del numero legale e precisa che nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica.

Alle ore 22,15 alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a chiamare l'appello per la verifica del numero legale.

All'appello risultano presenti N. 12 Consiglieri Comunali, assegnati ed in carica (F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - S. Li Calzi) e N.12 Consiglieri assenti.

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita pertanto il Consigliere Palermo, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare Permanente, a dare lettura del parere espresso.

Intervento del Consigliere U. Palermo:

Dà lettura del parere espresso dalla I Commissione.

Intervento del Vice Presidente Vicario F. Di Benedetto:

Riguardo al punto ritiene che si tratta di un debito fuori bilancio, a suo giudizio, semplicissimo dove i proprietari, in seguito all'esproprio di un pezzo di terreno, hanno intentato causa per avere riconosciuti i loro diritti, quindi non riesce a capire il motivo di questa assenza in massa dei colleghi Consiglieri. Ritiene, che gli Avvocati del Comune, si siano difesi molto bene tanto da riuscire anche a limitare i danni, perché dalla lettura della documentazione, si evince che in una delle sentenze del Tribunale di Agrigento la valutazione che veniva data al terreno era molto più alta. Riconosce, alla luce di quanto detto, che è necessario votare favorevolmente questo debito fuori bilancio perché il non votarlo porterebbe inevitabilmente il Comune al dissesto economico, perché la controparte sicuramente avrebbe fatto valere le proprie ragioni. Rivolgendosi ai Consiglieri Comunali ricorda che tra i doveri dei Consiglieri Comunali è compreso anche quello di votare i debiti fuori bilancio, pertanto si augura che sia i Consiglieri di maggioranza che quelli della minoranza prendano coscienza di questa problematica.

Intervento del Consigliere F. Falcone:

Dall'esame della documentazione, emergono diversi passaggi poco chiari che lo hanno portato ad avere diverse perplessità. Attribuisce la responsabilità di questo debito non solo alla politica, dove la minoranza avrebbe dovuto vigilare per quelle che erano le sue prerogative sempre e solo per il bene della città e dei cittadini, ma anche alla burocrazia di quel periodo. Voleva soffermarsi anche su un altro aspetto molto importante precisamente quello relativo alla copertura finanziaria dove si augura che si possano trovare al più presto le risorse per provvedere al pagamento di questo debito che è stato rateizzato negli anni. Conclude augurandosi che il Comune, essendo stato condannato in solido, con un'azione forte, chieda la restituzione di una parte di questa somma anche all'impresa Pantalena.

Intervento della Consigliera S. Li Calzi:

In merito dichiara che, come componente della I Commissione, ha avuto modo di approfondire l'argomento con l'Avvocato Vaccaro riguardo all'iter procedurale che è stato anche abbastanza complesso per i diversi gradi di giudizio che si sono susseguiti, per i vari rinvii, le questioni di carattere tecnico e per la diversa pronuncia della Corte di Cassazione. Per il resto la procedura è stata regolare, l'occupazione del suolo ed il successivo provvedimento di espropriazione è avvenuto in tempi stabiliti, soltanto che, successivamente, si è avuto un secondo provvedimento di espropriazione, integrativo del precedente, che andava fuori dai termini, ed anche in questo caso il problema che si poneva era in riferimento sempre a questo contrasto giurisprudenziale, perché secondo una parte della giurisprudenza anche il rinvio, se era fuori dai termini, non comportava l'illegittimità dell'occupazione, mentre secondo un'altra parte della giurisprudenza il fatto che il rinvio avvenisse dopo i termini stabiliti portava l'intera procedura a diventare illegittima, e quindi il diritto al risarcimento del danno nei confronti di chi ha visto occupato il proprio suolo. Conclude affermando che, come Consiglieri Comunali, non possono esimersi dall'approvarlo, visto che

comunque si tratta di un debito fuori bilancio derivante da sentenza divenuta esecutiva per cui preannuncia il suo voto favorevole.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Lamenta la lentezza della burocrazia per il fatto che nel 2017 si troveranno costretti, per non creare ulteriori danni al Comune, a votare un debito fuori bilancio di anni passati. Preannuncia, pertanto, che insieme al suo gruppo, voterà favorevolmente su questo argomento.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Preliminarmente chiarisce che di fronte ad un debito fuori bilancio derivante da una sentenza passata in giudicato, dove si potrebbe subire un pignoramento, il Consiglio non ha nessuna responsabilità nell'approvare l'atto; semmai la responsabilità dei Consiglieri consisterebbe nel fatto che votando contro, l'Avvocato avversario farebbe tanta altra attività, le cui spese poi ricadrebbero non tanto sul Comune ma sui Consiglieri stessi, pertanto la cosa migliore da fare è approvarlo al più presto. Sostiene che normalmente e per la gran parte dei casi i debiti fuori bilancio scaturiscono da una cattiva gestione delle pratiche amministrative. Comunica che l'Avvocato del Comune Vaccaro, in Commissione, ha dichiarato che in questo caso c'è giurisprudenza contraria in quanto la Cassazione a volte decide in maniera diversa a seconda dei casi. Vorrebbe cogliere l'occasione per stimolare ulteriormente i Dirigenti ad essere più cauti e di mantenersi alla giusta distanza dal confine del diritto.

Il Presidente del Consiglio, ultimati gli interventi e considerato che nessun Consigliere si è iscritto a parlare, mette in votazione la proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e Luvaro Angela, eredi di Marturana Diego, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo N. 1062/2016, trasmessa giusta nota prot. n. 4640 del 03/02/2017, proponente Responsabile P.O.n. 4 Direzione III Ing. Gioacchino Meli, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale del punto in esame.**

Durante la votazione si acquisisce la seguente dichiarazione di voto:

CONSIGLIERE FALCONE

<<Per dichiarazione di voto. Io non posso votare fatti che non ho vissuto, e non ho potuto contrastare. Non posso votare un debito che farà, secondo me, del danno a questo Comune, e non posso avallare comportamenti ed azioni che, se anche commessi negli anni '80 e '90, sono completamente distanti anni luce dai miei ideali morali e dai miei principi etici. Quindi io voto no.>>

Ultimata la votazione ed acquisita l'unica dichiarazione di voto che precede, il Presidente accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

Presenti N. 12 Consiglieri Comunali:(F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - S. Li Calzi)
Assenti N. 12 Consiglieri Comunali:(L. Marchese Ragona - L.Salvaggio - I. Trupia - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - S. Carusotto - E. Pendolino - B. Alaimo - A. Lauricella)

Hanno votato:

A favore N. 11 Consiglieri Comunali:(F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - G. Di Fazio - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - S. Li Calzi)

Contro N. 1 Consigliere Comunale F. Falcone

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di Approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: " **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Marturana Gaetano, Marturana Filippo, Marturana Roberto e**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fabio Di Benedetto

Fabio Di Benedetto

IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco

Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Domenico Tuttolomondo

Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04/03/2017 al 18/03/2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario